

REGOLAMENTO (CEE) N. 301/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,considerando che il regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽⁴⁾, prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione i dati necessari per la gestione del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che alla luce dei progressi realizzati nel campo delle telecomunicazioni, in particolare dei metodi di trasmissione di dati, è opportuno adeguare il sistema di comunicazione delle informazioni previsto dal regolamento (CEE) n. 210/69; che in una prima fase è opportuno limitare tali adeguamenti alla comunicazione dei prezzi del mercato comunitario di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);

considerando che è opportuno aggiornare contemporaneamente l'allegato del regolamento in esame contenente l'elenco dei prodotti i cui prezzi devono essere comunicati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 210/69 è modificato come segue:

1) All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

• 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) con il sistema „IDES” (interactive data entry system): entro il giovedì di ogni settimana, i prezzi (al netto delle imposte) dei prodotti elencati in allegato praticati sui loro territori, precisando la fase di commercializzazione (prezzo franco fabbrica, prezzo all'ingrosso, prezzo al minuto) e le caratteristiche del prodotto;

b) mediante telescritto o telefax:

— entro il 10° e il 25° giorno di ogni mese, per i prodotti pilota di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79, precisandone l'origine e le quantità, i prezzi sottoelencati più recenti di cui abbiano conoscenza:

— i prezzi d'offerta franco frontiera rilevati ai fini dell'importazione nella Comunità,

— i prezzi franco frontiera applicati all'importazione nella Comunità,

— i prezzi praticati all'importazione nei paesi terzi per i prodotti provenienti da altri paesi terzi;

— entro il 25° giorno di ogni mese, i prezzi più recenti della caseina e dei caseinati praticati sul mercato mondiale e nella Comunità, precisando la fase di commercializzazione. •

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.